



## COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Originale

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 05</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>LINEE DI INDIRIZZO ALL'U.T.C. PER LA RIDUZIONE DEI COSTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.</b>
<b>DATA</b> <b>10/01/2013</b>		

L'ANNO DUEMILATREDICI, IL GIORNO DIECI DEL MESE DI GENNAIO ALLE ORE 16,30, NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL VICE-SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
NATALINO	BARBATO	SINDACO		X
GIANCARLO	TROTTA	ASSESSORE	X	
CLAUDIO	D'AMBROSIO	ASSESSORE ESTERNO	X	
TOTALE			2	1

**PRESENTI TOTALE 2**  
**TOTALE ASSENTI 1**

**PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA.**

**IL PRESIDENTE SIGNOR GIANCARLO TROTTA, IN QUALITÀ DI VICE-SINDACO PRO-TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DI CUI ALL'OGGETTO.**



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Delibera Giunta n. 05

del 10/01/2013

## La Giunta Comunale

### PREMESSO:

- che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

///	TIPO DI PARERE	ESITO	DATA	NOME DEL RESPONSABILE	FIRMA/RESPONSABILE
X	REGOLARITÀ TECNICA	FAVOREVOLE	10/01/2013	AMENDOL DR. GIOVANNI	
X	REGOLARITÀ CONTABILE	FAVOREVOLE	10/01/2013	AMENDOL DR. GIOVANNI	

- che il D. Lgs. N. 79 del 16.03.1999, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE recante "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico il cui scopo è quello di favorire la liberalizzazione e quindi la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica;
- che la direttiva 2003/54/CE contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, ha soppresso, dall'1.07.2004, il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini dell'accesso al mercato libero per tutti i clienti non civili;
- che le amministrazioni pubbliche, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999 e dall'art. 58 della legge n. 388 del 23.12.2000 hanno introdotto il sistema delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi a favore della P. A.;
- che il D. Lgs. N. 112/2008 prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi mediante adesione alle convenzioni CONSIP e che adottino misure idonee ad ottenere risparmi equivalenti alla comparazione delle tariffe e delle condizioni generali di fornitura;
- che tali modalità di acquisizione sono state rafforzate anche dalla legge finanziaria 2008 così come previsto all'art. 2, comma 573, della stessa norma;

**VISTO** l'art. 1 del D. L. n. 95 del 6.07.2012, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, che prescrive: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

**VISTO** l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prescrive: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

### ATTESO:

- che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura energetica;



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

- che la somministrazione di energia elettrica di questo Ente si effettua attraverso contratti stipulati con la società ENEL ENERGIA;

**CONSIDERATO** che è intendimento di questa Amministrazione ridurre la spesa per le forniture di energia elettrica;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTO**, pertanto, di esprimere specifico atto di indirizzo in tal senso all'ufficio Tecnico Comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## ***Delibera***

1. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per l'effettuazione di una valutazione tecnico-commerciale relativamente alla fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e per la pubblica illuminazione che consenta una sensibile riduzione della spesa connessa alla fornitura in parola;
2. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\* fine deliberazione \*\*\*\*\*



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Delibera Giunta n. 05

del 10/01/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

GIANCARLO TROTTA



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. GIOVANNI AMENDOLA

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL SITO INTERNET [HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/](http://www.comune.stio.sa.it/).

Addì

18/01/2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. GIOVANNI AMENDOLA

## ESEGUIBILITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. GIOVANNI AMENDOLA

## ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18 POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DR. GIOVANNI AMENDOLA